

CONTABILITÀ E FISCO: LE NOVITÀ

NUMERO 26 DEL 5 LUGLIO 2019

LA SETTIMANA IN BREVE

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 2

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 5

SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 08.07.2019 AL 19.07.2019**

Pagina 6

QUESTA CIRCOLARE CONTIENE LE RUBRICHE "REDAZIONALE", "PRASSI DELLA SETTIMANA" E "SCADENZIARIO" SENZA LE SCHEDE DI APPROFONDIMENTO, SOSTITUITE DALL'EDIZIONE [STRAORDINARIA DI LUNEDÌ 1 LUGLIO](#) INTERAMENTE **DEDICATA ALLE NOVITÀ DEL DECRETO CRESCITA**

LA SETTIMANA IN BREVE

Gentili Clienti,

Ben ritrovati! Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Rottamazione-ter e saldo e stralcio: pubblicati i modelli aggiornati

Il Decreto Crescita ha previsto la riapertura dei termini per l'adesione alla definizione agevolata delle cartelle, la cd. Rottamazione-ter, e del saldo e stralcio. Agenzia delle Entrate-Riscossione il 3 luglio ha aggiornato i modelli e le relative istruzioni per l'adesione, in considerazione del nuovo termine di presentazione delle domande al 31 luglio 2019.

Fattura elettronica: servizio di consultazione dal 1° luglio 2019

È online, sul portale Fatture e corrispettivi, la funzionalità che consente agli operatori Iva di aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate. Stessa opportunità anche per i consumatori finali, che possono sottoscrivere l'adesione al servizio all'interno dell'area riservata dove è disponibile anche la dichiarazione precompilata. Sia gli operatori Iva sia i consumatori finali (questi ultimi solo per le e-fatture ricevute) hanno tempo fino al prossimo 31 ottobre per aderire al servizio e accedere così al proprio archivio di e-fatture trasmesse fin dal 1° gennaio 2019, data di entrata in vigore dell'obbligo generalizzato. Dopo il 31 ottobre 2019, in caso di mancata adesione, le fatture elettroniche non saranno più consultabili ed entro il 30 dicembre 2019 l'Agenzia provvederà a cancellare i file xml.

Confermata proroga per minimi e forfettari

Con la risoluzione n.64 del 28 giugno 2019 l'Agenzia delle Entrate conferma la proroga dei versamenti al 30 settembre anche per minimi e forfettari. L'Agenzia afferma che il decreto crescita nel disporre la proroga al 30 settembre 2019 dei termini dei versamenti per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, si riferisce a tutti i contribuenti che, contestualmente:

- ◆ esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA;
- ◆ dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.
- ◆ e pertanto ricorrendo tali condizioni, risultano interessati dalla proroga anche i contribuenti che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018:
- ◆ applicano il regime forfetario agevolato, previsto dall'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- ◆ applicano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- ◆ determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
- ◆ dichiarano altre cause di esclusione dagli ISA.

Trasmissione telematica dei corrispettivi: si può partire con calma

La circolare n. 15 emessa il 29 giugno dall'Agenzia delle Entrate tranquillizza i soggetti che non sono riusciti a mettersi in regola con tutti gli obblighi previsti per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi.

Il Decreto Crescita ha previsto che

- ◆ l'invio telematico può essere effettuato entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione, fermo restando l'obbligo giornaliero di memorizzazione dei corrispettivi.
- ◆ nel primo semestre di vigenza dell'obbligo le sanzioni non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto.

In pratica la norma consente ai predetti soggetti, qualora non abbiano ancora la disponibilità di un registratore telematico, di assolvere all'obbligo di trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri, entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. La circolare prosegue dicendo che anche chi ha già messo in funzione il registratore telematico, nel primo semestre di applicazione dell'obbligo è parimenti escluso dall'applicazione

Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio

Capitale sociale € 20.000,00 i.v.. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005

Tel 06-56559912 · www.revisionepmi.it · E-mail: info@revisionepmi.it · P.E.C. revisionepmisrl@legalmail.it

delle sanzioni se effettua la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Sempre in merito al periodo transitorio di cui si è appena detto è stato pubblicato nella giornata di ieri il provvedimento numero 236086/2019 dell'Agenzia delle Entrate con le specifiche tecniche e le modalità di trasmissione per gli operatori che non hanno ancora la disponibilità di un registratore telematico.

Per tali soggetti l'Agenzia metterà a disposizione tre servizi per l'invio telematico:

- ◆ possibilità di caricare un file con i dati dei corrispettivi complessivi di una singola giornata, distinti per aliquota Iva o senza distinzione tra imponibile e imposta all'interno dell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi;
- ◆ sempre all'interno del portale Fatture e corrispettivi sarà consentita, in alternativa, la compilazione dei dati dei corrispettivi complessivi giornalieri, distinti per aliquota Iva o con l'indicazione del regime di ventilazione;
- ◆ invio dei dati dei corrispettivi giornalieri tramite protocollo https o sftp.

I dati dei corrispettivi giornalieri possono essere inviati, con i diversi servizi disponibili appena elencati, direttamente dal contribuente o da un intermediario abilitato.

In quest'ultimo caso, gli intermediari incaricati della trasmissione telematica rilasciano al contribuente copia della comunicazione trasmessa e della ricevuta, che ne attesta il ricevimento da parte dell'Agenzia delle Entrate e costituisce prova dell'avvenuta presentazione.

Immobili ubicati in porti di rilevanza economica: nuova Circolare delle Entrate

Pubblicata dall'Agenzia delle Entrate la Circolare 16 del 2 luglio 2019 sui nuovi criteri di classamento di taluni beni immobili ubicati nell'ambito dei porti di rilevanza economica nazionale e internazionale di competenza delle Autorità di sistema portuale di cui all'allegato A alla legge 28 gennaio 1994, n. 84. Il documento è stato pubblicato in quanto la Legge di bilancio 2018 ha introdotto sostanziali modifiche sul tema.

Un augurio di buon lavoro dalla Redazione

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Risposta 221 del 1° luglio 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al regime di esenzione IVA per le case di riposo per anziani
Risposta 222 del 1° luglio 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al gruppo IVA
Risposta 223 del 3 luglio 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'aliquota Iva applicabile al dispositivo medico ortodontico

CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Circolare 16 del 2 luglio 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni sui nuovi criteri di classamento di taluni beni immobili ubicati nell'ambito dei porti di rilevanza economica nazionale e internazionale di competenza delle Autorità di sistema portuale, dopo le novità introdotte dalla legge di bilancio 2018.
--	---

PROVVEDIMENTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Provvedimento del 4 luglio 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito istruzioni, per quei soggetti non ancora in regola con i registratori telematici, sui servizi messi a disposizione per inviare i corrispettivi durante la fase transitoria in cui non sono previste sanzioni.
---	--

LO SCADENZARIO DAL 08.07.2019 AL 19.07.2019

Lunedì 8 luglio 2019	Ultimo giorno utile per la presentazione del modello 730/2019 e della busta contenente la scelta della destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille (mod. 730/1). La scadenza riguarda esclusivamente i contribuenti che consegnano la dichiarazione al proprio sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), non quelli che trasmettono la dichiarazione direttamente ovvero si avvalgono dell'assistenza fiscale di un Caf o di un professionista abilitato, per i quali c'è tempo fino al 23 luglio.
Lunedì 15 luglio 2019	Le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro e le associazioni pro loco che hanno optato per il regime forfetario previsto dall'articolo 1 della legge 398/1991 devono annotare, anche con un'unica registrazione, l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali in giugno.
Lunedì 15 luglio 2019	I contribuenti Iva devono emettere e registrare le fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese di giugno, risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti contraenti.
Lunedì 15 luglio 2019	I commercianti al minuto e assimilati, nonché gli operatori della GDO che adottano, in via opzionale, la trasmissione telematica dei corrispettivi, devono procedere alla registrazione, anche cumulativa, delle operazioni effettuate nel mese di giugno per le quali è stato rilasciato lo scontrino o la ricevuta fiscale.
Lunedì 15 luglio 2019	Ultimo giorno utile per effettuare l'annotazione in un unico documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro emesse nel mese di giugno.
Martedì 16 luglio 2019	I soggetti che esercitano attività di intrattenimento

	devono versare l'imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel mese di giugno.
Martedì 16 luglio 2019	I contribuenti Iva devono provvedere al versamento della quinta rata dell'Iva relativa al 2018 risultante dalla dichiarazione annuale.
Martedì 16 luglio 2019	I contribuenti Iva mensili devono versare l'imposta dovuta per il mese di giugno.
Martedì 16 luglio 2019	Le persone fisiche, titolari di partita Iva, nonché le società di persone ed enti equiparati che hanno scelto il pagamento rateale effettuando il primo versamento entro il 1° luglio, devono versare la seconda rata delle imposte risultanti dai modelli Redditi e Irap 2019 e del saldo dell'Iva relativa al 2018 risultante dalla dichiarazione annuale.
Martedì 16 luglio 2019	I soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno scelto il pagamento rateale effettuando il primo versamento entro il 1° luglio, devono versare la seconda rata delle imposte risultanti dai modelli Redditi Sc e Irap 2019 e del saldo dell'Iva relativa al 2018 risultante dalla dichiarazione annuale.
Martedì 16 luglio 2019	I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici per immobiliari da locare devono versare la ritenuta del 21% operata su canoni/corrispettivi incassati o pagati in giugno.
Martedì 16 luglio 2019	I sostituti d'imposta devono versare le ritenute operate nel mese di giugno sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi.
Mercoledì 17 luglio 2019	Ultimo giorno utile per regolarizzare i versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 17 giugno 2019.